



# COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno  
*CITTÀ DELLA MUSICA*  
**POLIZIA LOCALE**  
PIAZZA FONTANA MORESCA, 10 - 84010 -



----- ◆ -----  
Tel. 089.85.74.98 - Fax 089.8586.275  
Email: [poliziale@comune.ravello.sa.it](mailto:poliziale@comune.ravello.sa.it)

Ordinanza n° 24/2017

Oggetto: Disciplina della circolazione in ZTL.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

### Premesso che:

- conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 68/99, con la quale sono state istituite le Zone a Traffico Limitato di Ravello, l'Amministrazione comunale intende assicurare una sempre maggiore tutela delle zone a traffico limitato, anche avvalendosi di strumenti tecnologici;
- nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana ed ambientale del Centro Storico cittadino, peraltro già in atto per la limitazione veicolare, assume rilievo la disciplina ed il controllo delle più importanti strade di accesso al predetto centro storico avvalendosi del supporto di moderne tecnologie, anche al fine di dare attuazione alle previsioni programmatiche del piano generale di monitoraggio di tutto il centro storico cittadino;
- l'Amministrazione è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto Dirigenziale n.399 del 15 gennaio 2016, alla installazione ed attivazione di un sistema di controllo telematico con rilevazione automatica delle violazioni in quattro delle Zone a Traffico Limitato già istituite con idonei provvedimenti amministrativi;

**Verificato** che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già autorizzato l'installazione e l'attivazione di un sistema di controllo degli accessi veicolari all'interno del perimetro della ZTL con nota Prot. n°0001600-14/03/2016-USCITA23.19.13, prevedendo, nello stesso provvedimento, che:

*“Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale”*

**Visto** che, con ordinanza n° 12 del 25/04/2016 sono stati attivati in pre-esercizio, con decorrenza dal 27.04.2016, così come prescritto dal Ministero competente, l'attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi delle zone a traffico limitato, per la fase di pre-esercizio, con l'istituzione dei seguenti varchi:

- **VARCO 1 – Via Boccaccio (ingresso Piazza Duomo, solo direzione da via Boccaccio a Piazza Duomo)**
- **VARCO 2 – Piazza Fontana (ingresso via D'Anna, doppio varco in entrata e uscita per monitorare tempi di permanenza)**
- **VARCO 3 – Via della Marra (ingresso Piazza Duomo)**

- **VARCO 4 – Via Gradillo.**

**Visto** che:

- con ordinanza n° 25 del 01/08/2016, spirato il termine minimo previsto per la fase di sperimentazione, è stata disposta l'attivazione dell'esercizio a pieno regime del sistema di controllo dei varchi di accesso di via Boccaccio (Varco 1) e via della Marra (Varco 3), rinviando a data successiva l'avvio definitivo degli altri accessi;
- con ordinanza n° 30 del 01/09/2016, spirato il termine minimo previsto per la fase di sperimentazione, è stata disposta anche l'attivazione dell'esercizio a pieno regime del sistema di controllo dei varchi di accesso di Piazza Fontana (Varco 2 - ingresso via D'Anna, doppio varco in entrata e uscita per monitorare tempi di permanenza), rinviando a data successiva l'avvio definitivo del Varco 4 - Gradillo;
- con ordinanza n° 33 del 27/10/2016, in considerazione delle mutate esigenze di circolazione veicolare durante la stagione invernale, si disponeva la disattivazione provvisoria dell'esercizio del Varco telematico di Piazza Fontana, successivamente riattivato, a decorrere dal 01.04.2017, con Ordinanza n° 13 del 27.03.2017;

**Ritenuto**, al termine della fase di sperimentazione degli apparati, di disporre, a decorrere dal 15.05.2017, l'attivazione dell'esercizio a pieno regime dell'intero sistema di controllo dei varchi, per quanto concerne anche il **Varco di accesso n.4 – Via Gradillo.**

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione;

**Viste** le precedenti ordinanze comunali per la disciplina della circolazione nel Comune di Ravello;

### **ORDINA**

**ATTIVARE IN ESERCIZIO**, con decorrenza dal giorno **15/05/2017**, il varco telematico di via Gradillo per il controllo di accesso alla ZTL.

Pertanto, a decorrere dalla stessa data, sarà sanzionata, mediante utilizzo della rilevazione automatica, la circolazione veicolare non autorizzata nella ZTL di Ravello, con accesso dai seguenti varchi:

- **VARCO 1 – Via Boccaccio (ingresso Piazza Duomo, solo direzione da via Boccaccio a Piazza Duomo)**
- **VARCO 2 – Piazza Fontana (ingresso via D'Anna, doppio varco in entrata e uscita per monitorare tempi di permanenza)**
- **VARCO 3 – Via della Marra (ingresso Piazza Duomo)**
- **VARCO 4 – Via Gradillo.**

Costituiranno casi di deroga al divieto quelli di seguito elencati:

- dalle ore 6,00 alle ore 8,00 di ciascun giorno sarà consentita la circolazione senza limitazioni;
- dalle ore 8,00 alle ore 10,00, di ciascun giorno, esclusivamente per il varco 2 (Piazza Fontana (ingresso via D'Anna), sarà consentita la circolazione dei veicoli adibiti al carico e scarico merci, con tempo di permanenza massimo in ZTL di 30 minuti, previa comunicazione;

### **Esenzioni:**

Sono esclusi dal divieto di transito nell'area:

- veicoli previsti dall'art 117 del Codice della strada (mezzi di soccorso, forze di polizia, vigili del fuoco e pronto intervento).

- veicoli intestati a persone residenti in ZTL, proprietari e possessori di immobili in ZTL e/o titolari di attività con sede in ZTL, a condizione che la circolazione sia comunicata al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito on line dell'Ente;
- veicoli di persone non residenti, purché titolari di posto auto in ZTL fuori sede stradale, a condizione che la circolazione sia comunicata al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito on line dell'Ente;
- veicoli al servizio di persone con disabilità in possesso di contrassegno speciale di circolazione ai sensi dell'art. 188 del codice della strada, a condizione che la circolazione sia comunicata al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito on line dell'Ente;
- taxi ed autovetture NCC muniti di concessione rilasciata dal Comune di Ravello, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri e l'uscita del veicolo dalla ZTL avvenga entro 30 minuti dall'avvenuto ingresso, così come certificato dalle telecamere;
- veicoli per il trasporto materiali destinati all'allestimento in occasione di eventi in ZTL, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto delle merci e l'uscita del veicolo dalla ZTL avvenga entro 30 minuti dall'avvenuto ingresso, così come certificato dalle telecamere. Per le aziende con sede nel Comune di Ravello sarà possibile presentare richiesta di inserimento delle targhe dei veicoli di proprietà in lista bianca, a condizione che le operazioni avvengano comunque ogni volta osservando il limite temporale di permanenza nell'area stabilito per la ZTL;
- veicoli attrezzati per la rimozione forzata;
- velocipedi (biciclette e veicoli simili funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, anche a pedalata assistita);
- veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, a condizione che la circolazione sia comunicata al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito on line dell'Ente;
- veicoli dei clienti degli alberghi con sede in ZTL la cui comunicazione di avvenuta circolazione sarà a cura delle strutture ricettive presso cui sono diretti, secondo le condizioni e le prescrizioni riportate al punto "*Autorizzazione alla circolazione rilasciata dalle strutture ricettive con sede in ZTL*" della presente Ordinanza;
- veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti e/o domiciliati all'interno della ZTL, a condizione che la circolazione sia comunicata al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito on line dell'Ente;
- veicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l'utilizzo di un veicolo, a condizione che la circolazione sia comunicata al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito on line dell'Ente;
- veicoli in uso al servizio postale per la consegna della corrispondenza esclusivamente ai residenti, domiciliati ed attività ubicate in ZTL;
- veicoli speciali e autovetture del servizio di pulizia delle strade e raccolta rifiuti, selezionati al fine di contenerne il numero;
- titolari di attività locali che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente, previa richiesta in deroga e limitatamente a determinate fasce orarie.

Gli accessi alla Z.T.L. da parte di veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano stati preventivamente autorizzati, possono essere regolarizzati entro 48 ore dall'accesso solo se sussistono tutte le condizioni previste e solo mediante la trasmissione dell'apposito stampato al Comando Polizia Locale via fax, via mail, oppure direttamente al Protocollo dell'Ente, in orario di apertura al pubblico.

È, altresì, consentito il transito temporaneo del veicolo attraverso i varchi elettronici di accesso alla Z.T.L. in deroga al divieto esistente per motivi di necessità, urgenza o forza maggiore. Qualora ricorrano tali presupposti si rende necessario attivare la procedura di esclusione dalla validazione

della targa dello stesso veicolo, da effettuarsi in via preventiva e/o successiva da parte del personale della Polizia Locale su istanza motivata dei soggetti interessati;

All'istanza di autorizzazione a posteriori dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia della patente di guida;
- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- Documentazione a supporto comprovante lo stato di necessità e/o urgenza che ha causato il transito;

#### Autorizzazione alla circolazione rilasciata dalle strutture ricettive con sede in ZTL:

Il titolare dell'Hotel Rufolo, o persona dallo stesso delegata formalmente, potrà autorizzare la circolazione in ZTL, con accesso dal Varco 1 (Via Boccaccio), di veicoli al servizio di propri ospiti, senza limitazioni, purché diretti al garage dell'Albergo;

Il titolare dell'Hotel Giordano Villa Maria, o persona dallo stesso delegata formalmente, potrà autorizzare la circolazione in ZTL, con accesso dal Varco 1 (Via Boccaccio), di veicoli al servizio di propri ospiti, senza limitazioni, purché diretti al garage dell'Albergo;

Il titolare dell'Hotel Palumbo, o persona dallo stesso delegata formalmente, potrà autorizzare la circolazione in ZTL, con accesso dal Varco 3 (Piazza Fontana), di veicoli al servizio di propri ospiti, senza limitazioni, purché diretti al garage dell'Albergo;

Il titolare dell'Hotel Palazzo Avino, o persona dallo stesso delegata formalmente, potrà autorizzare la circolazione in ZTL, con accesso dal Varco 3 (Piazza Fontana), di veicoli al servizio di propri ospiti, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri e l'uscita del veicolo dalla ZTL avvenga entro 30 minuti dall'avvenuto ingresso, così come certificato dalle telecamere. Un solo veicolo potrà permanere all'interno della ZTL oltre il citato limite dei 30 minuti, a condizione che sia posto in sosta nell'apposito stallo riservato all'Hotel.

Il titolare dell'Hotel Belmond - Caruso, o persona dallo stesso delegata formalmente, potrà autorizzare la circolazione in ZTL, con accesso dal Varco 3 (Piazza Fontana), di veicoli al servizio di propri ospiti, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri e l'uscita del veicolo dalla ZTL avvenga entro 30 minuti dall'avvenuto ingresso, così come certificato dalle telecamere. Un solo veicolo potrà permanere all'interno della ZTL oltre il citato limite dei 30 minuti, a condizione che sia posto in sosta nell'apposito stallo riservato all'Hotel.

Il titolare dell'Hotel Parsifal, o persona dallo stesso delegata formalmente, potrà autorizzare la circolazione in ZTL, con accesso dal Varco 3 (Piazza Fontana), di veicoli al servizio di propri ospiti, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri e l'uscita del veicolo dalla ZTL avvenga entro 30 minuti dall'avvenuto ingresso, così come certificato dalle telecamere. Potranno permanere all'interno della ZTL oltre il citato limite dei 30 minuti, i soli veicoli che siano posti in sosta negli stalli a pagamento siti in via G. D'Anna.

L'accesso alla Zona a Traffico Limitato degli aventi diritto che non risultano inseriti nella "lista bianca" degli autorizzati alla circolazione in ZTL in quanto non hanno provveduto a comunicare gli estremi identificativi delle targhe, sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell'avvenuto transito entro le 48 ore successive al passaggio o anche successivamente in caso di giustificato motivo. In caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato abusivo, e pertanto sanzionato ai sensi del codice della strada.

Nella ZTL la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente negli spazi indicati, in conformità alla segnaletica stradale, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e fatte salve le eccezioni previste dallo stesso codice e dall'ordinanza ZTL.

Negli spazi indicati vige il divieto di sosta con rimozione per i veicoli non autorizzati o ritenuti tali per uso improprio o mancata esposizione del contrassegno. Ai veicoli non autorizzati alla ZTL si applica sempre, fuori e dentro gli spazi, il divieto di sosta con rimozione. Per i veicoli autorizzati, fatti salvi i casi previsti dallo stesso codice e dalla presente ordinanza, fuori dagli spazi indicati vige il divieto di sosta.

Questo Comando di Polizia Locale si riserva di adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale mediante sospensione temporanea del varco ZTL.

Il Personale di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.

Tutte le parti di Ordinanze o le Ordinanze, in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Dalla Residenza Municipale li, 08.05.2017

IL RESPONSABILE  
del Settore Polizia Municipale  
(Dott. Biagio Cipolletta)

